



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2578

Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione

18/12/2022 - 07:22

Indice

1. DDL S. 2578 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2578	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	11
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022	12

1. DDL S. 2578 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2578
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

Iter

5 maggio 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2578

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Pietro Grasso ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 424 del 7 aprile 2022.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , PARLAMENTARI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **2^a (Giustizia)** in sede redigente il 5 maggio 2022. Annuncio nella seduta n. 430 del 10 maggio 2022.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2578

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2578

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **GRASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2022

Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

Onorevoli Senatori. - L'articolo 68 della Costituzione configura la tutela della funzione parlamentare rispetto alle possibili ingerenze degli altri poteri dello Stato. Il suo perimetro è profondamente cambiato con la riforma costituzionale del 1993 (legge 29 ottobre 1993, n. 3) che ha circoscritto alla insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti (primo comma) e all'inviolabilità delle prerogative parlamentari (commi secondo e terzo) la disciplina dell'immunità dei membri del Parlamento.

Con la legge 20 giugno 2003, n. 140, il Parlamento ha attuato le disposizioni costituzionali, che sono state da allora oggetto di alcune rilevanti sentenze della Corte costituzionale. La Consulta ha certamente reso più espliciti i confini di applicabilità dell'articolo 68 - sia sull'insindacabilità che sull'inviolabilità - ma permangono ancora alcuni nodi problematici, emersi anche nel corso dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che possono essere superati solo con un intervento del legislatore.

Occorre innanzitutto specificare in maniera più puntuale quali soggetti possono investire il Parlamento dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. Tra questi soggetti vi è certamente il parlamentare oggetto del procedimento: attualmente tale facoltà è prevista solo per i casi di insindacabilità e non anche per i casi di autorizzazione a procedere. Con il presente disegno di legge si attribuisce anche al parlamentare interessato la possibilità di sottoporre, in ogni stato e grado del procedimento, la questione alla Camera di appartenenza.

È utile inoltre chiarire quale sia la Camera competente a effettuare l'esame. La Corte costituzionale, in diverse sentenze, ha affrontato il problema, ma solo con riferimento all'insindacabilità, chiarendo che la Camera competente è quella di appartenenza al momento del fatto (sentenza n. 252 del 1999). Sulle autorizzazioni a procedere, invece, anche a fronte del fatto che non vi è giurisprudenza costituzionale consolidata, le prassi di Camera e Senato sono state mutevoli e non uniformi nel tempo. La stessa autorità giudiziaria ha indirizzato a volte la propria richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni alla Camera di appartenenza al momento del fatto, in altri casi alla Camera di appartenenza al momento dell'istanza. Sulle intercettazioni telefoniche la Corte costituzionale con ordinanza n. 389 del 2007 ha precisato che il momento rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6 è quello del momento in cui l'intercettazione è stata effettuata, con la conseguenza che l'unico elemento di rilievo è la qualifica rivestita dal soggetto in quel frangente temporale. Quindi, se al momento dell'intercettazione il soggetto è parlamentare, l'autorità giudiziaria per poter utilizzare l'intercettazione « casuale » deve chiedere l'autorizzazione alla Camera competente; se, al contrario, in tale frangente temporale il soggetto non è parlamentare, il giudice può utilizzare l'intercettazione senza alcuna autorizzazione, anche se successivamente lo stesso abbia acquistato tale *status*. La questione sulla quale invece la Corte non è mai stata chiamata a pronunciarsi riguarda la fattispecie in cui un parlamentare al momento dei fatti, venga successivamente eletto nell'altra Camera.

Nel disegno di legge viene adottato sia per le insindacabilità che per le intercettazioni un criterio di

riparto delle competenze incentrato sulla Camera di appartenenza al momento del fatto.

Un altro profilo che il disegno di legge mira a disciplinare è quello inerente ai procedimenti civili relativi all'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi, per i quali l'istituto della mediazione obbligatoria, introdotto recentemente, comporta la necessità di un'integrazione della citata legge n. 140 del 2003.

Viene dunque prevista una procedura *ad hoc* per i casi in cui l'articolo 68, primo comma, venga sollevato nel corso di un procedimento di mediazione o altro procedimento analogo che sia previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Un terzo ordine di problemi scaturisce dal necessario adeguamento della legge costituzionale all'evoluzione tecnologica con lo scopo di comprendere tutte le più recenti modalità di comunicazione attraverso strumenti telefonici o informatici. Il disegno di legge, in particolare, affronta la questione dei contenuti riferibili a membri del Parlamento, rinvenuti su dispositivi elettronici di terzi sottoposti a ispezione o sequestro. La dizione « in qualsiasi forma » contenuta nell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione comporta un concetto « ampio » di intercettazione, nella quale rientrano: le intercettazioni « in senso stretto », ossia disposte dall'autorità giudiziaria e dalla stessa utilizzate nei confronti di un parlamentare; i tabulati telefonici - non citati espressamente dalla Costituzione, ma riconducibili a tale ambito, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019; e infine le intercettazioni « in senso ampio », ossia le registrazioni e le captazioni rinvenute su cellulari o dispositivi elettronici appartenenti a terzi e sottoposti a sequestro o a ispezione.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli. Il primo modifica gli articoli 3 e 6 della legge n. 140 del 2003; il secondo reca una clausola di invarianza finanziaria. In particolare all'articolo 3 in tema di insindacabilità delle opinioni espresse viene chiarito che la presentazione da parte del parlamentare interessato di una richiesta alla camera di appartenenza non esonera l'autorità giudiziaria dal presentare la propria e, inoltre, si stabilisce che l'ordinanza con la quale il giudice investe il Parlamento su questioni di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto (lettera *a*). Viene poi stabilito che tali questioni possono essere rilevate in ogni stato e grado, affinché il giudice provveda sia su istanza delle parti che del parlamentare interessato (lettera *b*), il quale (comma 7, articolo 3) ha la facoltà di revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera non conclude il proprio esame (lettera *c*); si inserisce, infine, sempre all'interno dell'articolo 3, un ulteriore comma che disciplina una nuova procedura per i casi - concernenti l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - sollevati nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria o altro procedimento analogo che sia previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Viene previsto in questi casi che l'organismo di mediazione, omessa ogni valutazione, sospenda immediatamente il procedimento e invii gli atti al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia, il quale li trasmette, senza ritardo, alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. La Camera delibera entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione degli atti e trasmette la propria decisione al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia. Il presidente del tribunale, se la deliberazione è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, emette decreto con cui dà attuazione alla deliberazione e ne dà comunicazione all'organismo di mediazione; nel caso in cui la deliberazione dinieghi l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ne dà comunicazione all'organismo di mediazione per la prosecuzione del procedimento.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge si apportano delle modifiche all'articolo 6 della citata legge n. 140 del 2003: viene specificato che l'ordinanza del giudice dovrà comunque pervenire anche nel caso in cui il parlamentare interessato presenti una richiesta alla Camera di appartenenza. Si dispone, inoltre, che se un parlamentare al momento del fatto apparteneva ad una Camera diversa da quella di cui è membro al momento della richiesta, l'ordinanza va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto (lettera *a*); viene stabilito che, per i contenuti di qualsiasi forma riferibili a membri del Parlamento rinvenuti in un dispositivo elettronico di terzi sottoposto a ispezione o sequestro, si applica la procedura prevista per le intercettazioni dal medesimo articolo

(lettera *b*)); anche per quanto concerne l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, così come previsto per i casi di insindacabilità, si inserisce un ulteriore comma all'articolo 6, con cui viene previsto che la questione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare interessato. Quando la questione è rilevata durante le indagini preliminari è il pubblico ministero che trasmette gli atti al giudice, perché provveda alla trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza, mentre, a indagini concluse, la questione può essere inoltrata e decisa dal giudice dell'udienza preliminare una volta valutata la rilevanza della prova con le stesse procedure già previste dall'articolo 6. Viene poi inserita una disposizione di chiusura secondo la quale in ogni stato e grado il parlamentare interessato o le altre parti processuali potranno investire il giudice della questione perché provveda. Anche in questo caso il parlamentare potrà revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera di appartenenza non concluda il proprio esame (lettera *c*)).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140)

1. Alla legge 20 giugno 2003, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « al momento del fatto » sono inserite le seguenti: « , indipendentemente dalla sottoposizione della questione direttamente dal parlamentare interessato ai sensi del comma 7 » e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Se un parlamentare al momento del fatto apparteneva a una Camera diversa da quella di cui è membro al momento della richiesta, l'ordinanza va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto »;

2) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogamente il giudice, anche su istanza delle parti o del parlamentare interessato, provvede in ogni stato e grado »;

3) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il parlamentare interessato può revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera non conclude il proprio esame »;

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *9-bis.* Se l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è sollevata nel corso di un procedimento di mediazione obbligatoria o altro procedimento analogo che sia previsto dalla legge quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'organismo di mediazione, omessa ogni valutazione, sospende immediatamente il procedimento e invia gli atti al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia, il quale li trasmette, senza ritardo, alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. La Camera delibera entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione degli atti e trasmette la propria decisione al presidente del tribunale territorialmente competente per la controversia. Il presidente del tribunale, se la deliberazione è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, emette decreto con cui dà attuazione alla deliberazione e ne dà comunicazione all'organismo di mediazione; nel caso in cui la deliberazione dinieghi l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ne dà comunicazione all'organismo di mediazione per la prosecuzione del procedimento »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 2, dopo le parole: « entro i dieci giorni successivi » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla sottoposizione della questione direttamente dal parlamentare interessato ai sensi del successivo comma *6-bis* », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se un parlamentare al momento del fatto apparteneva ad una Camera diversa da quella di cui è membro al momento della richiesta, l'ordinanza va trasmessa alla Camera competente al momento del fatto »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Per i contenuti, di qualsiasi forma, riferibili a membri del Parlamento, rinvenuti in un dispositivo elettronico di terzi sottoposto a ispezione o sequestro, si applica la procedura di cui al presente articolo »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

« *6-bis*. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente dal parlamentare interessato. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi del presente articolo o dell'articolo 4 della presente legge. Qualora le indagini preliminari siano concluse, della questione può essere investito il giudice dell'udienza preliminare perché provveda ai sensi del presente articolo o dell'articolo 4 della presente legge. Analogamente il giudice, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, provvede in ogni stato e grado. Il parlamentare interessato può revocare la propria richiesta fino al momento in cui la Camera non conclude il proprio esame ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2578
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 298 \(pom.\)](#)

22 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo brevi interventi del **PRESIDENTE** e dei senatori **BALBONI** (FdI), **CUCCA** (IV-PSI), **MIRABELLI** (PD) e **ROSSOMANDO** (PD), il RELATORE ed il sottosegretario SISTO si riservano di esprimere i pareri martedì prossimo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **CIRINNA**' (PD), in riferimento all'articolo 7, comma 6, considera che l'accesso alle informazioni di dettaglio contenute nella Banca Dati Nazionale (BDN) può essere rilevante nell'accertamento di possibili condotte illecite oggetto di indagini, per cui è opportuno prevedere che

l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla polizia giudiziaria. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 7, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria".

In riferimento all'articolo 14, comma 2, la medesima oratrice considera che la registrazione dell'esito dei controlli veterinari nel sistema informativo può rivelarsi cruciale in caso di riscontro di non conformità e che si tratta di mera attività materiale di immissione di dati, per cui appare opportuno prevedere un termine inferiore rispetto a quello, attualmente previsto, di trenta giorni, entro il quale immettere tali dati. Considerato altresì che gli esiti dei controlli veterinari possono essere di utilità nell'accertamento di eventuali condotte illecite, è necessario prevedere che le forze di polizia in caso di indagini possano aver accesso al sistema informativo. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "cinque giorni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al portale di cui al periodo precedente è sempre consentito, in modalità di consultazione, alla polizia giudiziaria".

In riferimento all'articolo 17, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 17, si propone di aumentarne l'ammontare mediante la proposta di osservazione seguente. Occorre, all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 10.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 5.000 euro" con le parole: "da 15.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro".

In riferimento all'articolo 18, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 18, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 18 occorre: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro".

In riferimento all'articolo 19, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 19, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 19, occorre apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 6.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 2.000 euro" con le parole: "da 5.000 euro"; al comma 6, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 2.000 euro a 5.000 euro"; al comma 7, sostituire le parole: "da 2.000 euro a 20.000 euro" con le parole: "da 6.000 euro a 30.000 euro"; al comma 8, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 2.000 euro"; al comma 9, sostituire le parole: "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro".

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) senza una disciplina autorizzatoria non comprende quali limiti e quali funzioni spieghi la "consultazione" della banca dati proposta dalla senatrice Cirinnà; sugli incrementi edittali proposti, sarebbe invece incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [D'ANGELO](#) (*M5S*), [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CIRINNA'](#) (*PD*), [MIRABELLI](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore un'ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD), considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, propone di aumentarne l'ammontare con la seguente proposta di osservazione: all'articolo 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da euro 3.000" con le parole: "da 10.000 euro" e le parole: "da euro 1.000" con le parole: "da 5.000 euro".

Considerato poi che non è stato attuato, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo, il criterio di delega di cui alla lettera m) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volto a prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo, dichiara che appare necessario assicurare che anche il detto criterio di delega sia oggetto di attuazione, mediante la seguente proposta di condizione. Dopo l'articolo 22, occorre inserire il seguente: "Art. 22-bis (Misure di promozione e sostegno degli allevamenti non intensivi) - 1. Al fine di promuovere le attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard di benessere degli animali superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. 2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie. 3. Le misure di cui al comma 1 sono concesse agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. Gli impegni in materia di benessere degli animali devono rispettare standard superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente nei seguenti ambiti: a) utilizzo di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione che prevedano tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso allo spazio aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, nonché di pratiche d'isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 5. Le misure di cui al comma 1 si articolano in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto: a) alimentazione; b) gestione aziendale; c) sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione; d) controllo ambientale; e) igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 6. Non possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del codice penale, ovvero per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189."

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), sugli incrementi edittali proposti, sarebbe incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione. Sull'articolo aggiuntivo, non vede obiezioni all'accoglimento, ma prende atto dell'opposizione del [PRESIDENTE](#) che lo giudica estraneo alla competenza della Commissione ed invita a riproporlo nella Commissione di merito.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [CIRINNA'](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore la medesima ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale, già seguita nel precedente esame.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), considerato che il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, dichiara che appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo. Avanza perciò la proposta di osservazione secondo cui, in epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" devesi inserire la parola: "9,".

In riferimento all'articolo 14, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 14, nonché di salvaguardare in ogni caso l'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, si propone una riscrittura del comma 2, che superi l'alternatività tra arresto e ammenda, mediante la seguente proposta di osservazione. Occorre sostituire il comma 2 con il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.189, chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.".

In riferimento all'articolo 15, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 727-bis c.p. ne rende molto difficile l'applicazione - soprattutto per la difficoltà di definire in maniera chiara e tassativa la "quantità trascurabile" e "l'impatto trascurabile sulla conservazione della specie" - e che le sanzioni previste dal medesimo articolo sono irrisorie e dunque non dissuasive, si propone un più ampio intervento sulla disposizione in esame, mediante la proposta di condizione seguente. Occorre ostituire l'articolo con il seguente: «Art. 15 (Modifiche all'articolo 727-bis del Codice penale) 1. All'articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie" sono abrogate; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."».

Considerato poi che appare opportuno disciplinare e sanzionare in forma specifica il traffico di specie protette, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo a ciò finalizzato, mediante la seguente proposta di osservazione. Dopo l'articolo 16, occorre inserire il seguente: "Art. 16 -bis (Traffico di specie protette) 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime

doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro. 2. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. 3. Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. 4. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento ed è altresì disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 5. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dal comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. 6. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale e, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica di concerto e del Ministero della Salute che potrà rivalersi sull'autore del reato. 7. In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, il Ministero della Salute e il Ministero della Transizione ecologica, di concerto tra loro, dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) assegnazione al centro di cui all'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale."

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ipotizza l'accoglimento della sola proposta riguardante l'epigrafe, stante il rischio dell'eccesso di delega che si correrebbe accogliendo tutte le altre.

Si apre un breve dibattito, cui prende parte il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (intenzionato ad integrare le osservazioni con una più incisiva modifica, volta a prevenire il rischio di procedura di infrazione euro-unitaria) ed il presidente [OSTELLARI](#) (che giudica più proprio fare presente tale rilievo presso la quattordicesima Commissione).

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del

regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con il voto contrario del senatore Crucioli, la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) offre al senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) spiegazioni sulle definizioni contenute nello schema di decreto.

Con il voto contrario del senatore Crucioli la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Documento VII, n. 34 costituisce un affare già da tempo deferito alla Commissione: ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento del Senato, la sua trattazione - dopo un'adeguata attività istruttoria ed eventualmente la nomina di un relatore - potrà comportare la proposta di una risoluzione che inviti il Governo ad assumere iniziative in relazione al pronunciato della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale. Essa attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, che è materia su cui sono pervenute anche richieste da parte di singoli senatori, poste all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pertanto si procederà a mettere in calendario lo svolgimento di audizioni, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato, di soggetti esperti, per la cui indicazione il Presidente invita i Gruppi a far pervenire i nominativi entro le ore 12 di giovedì 30 giugno prossimo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Invocando la necessità di calendarizzare le pendenze presso le Commissioni riunite Prima e Seconda intervengono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [BALBONI](#) (*FdI*), segnalando rispettivamente: il primo oratore il disegno di legge n. 2461 (Parrini ed altri. - Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235); la seconda oratrice il disegno di legge n. 1690 (Deputato Dori. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera) con i connessi atti Senato nn. 1275, 1180, 1692, 1743 e 1747; il terzo oratore il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003,

n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera), cui il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda va congiunto il connesso disegno di legge n. 2578 (Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) aderisce agli inviti testé avanzati ed aggiunge, ai disegni di legge per la cui trattazione si impegna a compulsare il collega senatore Parrini, anche i seguenti a trattazione congiunta: n. 2324 (Parrini ed altri.- Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci), 2145 (Ostellari ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio) e 2279 (Santangelo ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali).

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dagli articoli 17, 18 e 19 incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che:

- il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, per cui appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo, nella seguente guisa:

In epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" inserire la parola: "9,".

